



COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE COPIA SEDUTA : Pubblica Non Pubblica
N. 4 SESSIONE : Ordinaria Straordinaria Urgente
Data: 21/02/2017 CONVOCAZIONE : 1° 2°

OGGETTO: Conferma Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche per l'anno 2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno, del mese di febbraio, alle ore 18:15, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori consiglieri:

	CONSIGLIERI	Pres.te	Ass.te
Maggioranza	Leopoldo Chieffallo	X	
	Pasquale Torquato	X	
	Antonio Ungaro	X	
	Luca Marrelli	X	
	Roberto Costanzo	X	
Minoranza	Vincenzo Buoncore		X
	Rosario Ungaro		X
	TOTALE	5	2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede l'avv. Luca Marrelli nella sua qualità di Presidente.
- Partecipa il Segretario comunale verbalizzante dott. Antonio Grutteria
- La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art.1,comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni

possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 16 in data 27/05/2016, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con il quale sono state stabilite aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,2 %
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,3%
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,4%
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,6%
Oltre € 75.000	0,8%

TENUTO CONTO che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta a € 25.815,00, determinato secondo un criterio *di competenza*;
VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può unicamente

- a) variare in riduzione l'aliquota o le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF;
- b) individuare una più alta soglia di esenzione a favore dei contribuenti;

RITENUTO opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2017/2019, confermare le Aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF come segue:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,2 %
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,3%
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,4%
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,6%
Oltre € 75.000	0,8%

QUANTIFICATO presuntivamente in € 25.815,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione *delle aliquote* di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale secondo il *criterio di competenza*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs.28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO infine l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Ad unanimità

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'Allegato 'A' della presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. **DI CONFERMARE**, nel rispetto della normativa vigente, le aliquote così come stabilite con deliberazione di C.C. n. 16 del 27/06/2016;
3. **DI QUANTIFICARE** presuntivamente in € € 25.815,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota/delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo un criterio *di competenza*.
4. **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;
5. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it);
6. **DI DICHIARARE**, con separata e successiva votazione, e con il medesimo risultato il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

ADOTTATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 del 21/02/2017

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Determinazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono stabilite le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,2 %
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,3%
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0,4%
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0,6%
Oltre € 75.000	0,8%

2. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano in misura differenziata e progressiva in funzione degli scaglioni di reddito previsti.

3. L'aliquota è determinata annualmente nei limiti di quanto stabilito dalle normative vigenti, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In assenza di tale provvedimento è confermata l'aliquota vigente nel precedente esercizio.

4. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata ed acquista efficacia secondo le previsioni stabilite dalla normativa vigente.

Arti. 3 - Versamento

Per il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art. 4 - Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Arti. 5 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Analisi Addizionale Comunale IRPEF - CALCOLO DEL GETTITO ATTESO - ALIQUOTE DIFFERENZIATE

Comune di San Mango D'Aquino

Dati dichiarati nell'anno di riferimento - Anno d'imposta 2014

Imponibile al fini 11.247.216
dell'addizionale comunale:

Addizionale Comunale dovuta: 22.179

Alliquota media: 0,20

Soglia di esenzione (Euro): 0

Scaglione da 0 a 15.000 euro - Aliquota (%): 0,20

Scaglione da 15.000 a 28.000 euro - Aliquota (%): 0,30

Scaglione da 28.000 a 55.000 euro - Aliquota (%): 0,40

Scaglione da 55.000 a 75.000 euro - Aliquota (%): 0,60

Scaglione oltre 75.000 euro - Aliquota (%): 0,80

Gettito minimo (Euro): 25.815

Variazione gettito: da (%): 16,38

Gettito massimo (Euro): 31.549

a (%): 42,24

Fascia da 0 a 15.000 euro

Reddito Prevalente	Numero Dichiaranti	Esenti / Non tenuti			Gettito				
		Numero	%	variazione % (su 2014)	importo min	importo max	% su totale	variazione % da	variazione % a
Lavoro dipendente	241	156	64,73	-6,59	1.528	1.868	5,92	5,68	29,17
Lavoro autonomo	2	2	100,00	0,00	0	0	0,00		
Impresa	32	25	78,13	0,00	153	187	0,59	-3,16	18,35
Partecipazione soc. di pers.	7	4	57,14	0,00	59	72	0,23	-4,10	17,21
Immobiliare	20	14	70,00	0,00	30	38	0,12	-7,19	13,44
Pensione	307	153	49,84	-0,65	3.004	3.672	11,64	-6,35	14,46
Altro	14	9	64,29	0,00	65	79	0,25	-11,23	8,49
Totale	623	363	58,27	-3,20	4.839	5.914	18,74	-2,80	18,79

Fascia da 15.000 a 28.000 euro

Reddito Prevalente	Numero di Soggetti	Esenti / Non tenuti			Gettito				
		Numero	%	variazione % (su 2014)	importo min	importo max	% su totale	variazione % da	variazione % a
Lavoro dipendente	177	0	0,00		7.753	9.475	30,03	6,51	30,17
Lavoro autonomo	2	0	0,00		59	72	0,23	-0,85	21,19

Analisi Addizionale Comunale IRPEF - CALCOLO DEL GETTITO ATTESO - ALIQUOTE DIFFERENZIATE

Comune di San Mango D'Aquino

Fascia da 15.000 a 28.000 euro

Reddito Prevalente	Numero di Soggetti	Esenti / Non tenuti			Gettito				
		Numero	%	variazione % (su 2014)	importo min	importo max	% su totale	variazione % da	variazione % a
Impresa	8	0	0,00		291	355	1,13	6,09	29,67
Partecipazione soc. di pers.	4	0	0,00		180	220	0,70	10,43	34,97
Immobiliare	0	0			0	0	0,00		
Pensione	86	0	0,00		3.402	4.158	13,18	3,53	26,54
Altro	1	0	0,00		32	39	0,12	-4,55	16,67
Totale	278	0	0,00		11.717	14.319	45,39	5,60	29,07

Fascia da 28.000 a 55.000 euro

Reddito Prevalente	Numero di Soggetti	Esenti / Non tenuti			Gettito				
		Numero	%	variazione % (su 2014)	importo min	importo max	% su totale	variazione % da	variazione % a
Lavoro dipendente	52	0	0,00		4.424	5.408	17,14	27,32	55,61
Lavoro autonomo	1	0	0,00		75	91	0,29	24,50	52,17
Impresa	2	0	0,00		140	171	0,54	25,68	53,60
Partecipazione soc. di pers.	1	0	0,00		156	190	0,60	52,65	86,57
Immobiliare	0	0			0	0	0,00		
Pensione	14	0	0,00		1.125	1.375	4,36	24,17	51,77
Altro	0	0			0	0	0,00		
Totale	70	0	0,00		5.920	7.235	22,93	27,19	55,45

Fascia da 55.000 a 75.000 euro

Reddito Prevalente	Numero di Soggetti	Esenti / Non tenuti			Gettito				
		Numero	%	variazione % (su 2014)	importo min	importo max	% su totale	variazione % da	variazione % a
Lavoro dipendente	2	0	0,00		487	595	1,89	77,05	116,40
Lavoro autonomo	1	0	0,00		192	234	0,74	68,16	105,53
Impresa	0	0			0	0	0,00		
Partecipazione soc. di pers.	0	0			0	0	0,00		
Immobiliare	0	0			0	0	0,00		

Analisi Addizionale Comunale IRPEF - CALCOLO DEL GETTITO ATTESO - ALIQUOTE DIFFERENZIATE

Comune di San Mango D'Aquino

Fascia da 55.000 a 75.000 euro

Reddito Prevalente	Numero di Soggetti	Esenti / Non tenuti			Gettito				
		Numero	%	variazione % (su 2014)	importo min	importo max	% su totale	variazione % da	variazione % a
Pensione	1	0	0,00		250	306	0,97	77,45	116,88
Altro	0	0			0	0	0,00		
Totale	4	0	0,00		929	1.135	3,60	75,25	114,19

Fascia oltre 75.000 euro

Reddito Prevalente	Numero di Soggetti	Esenti / Non tenuti			Gettito				
		Numero	%	variazione % (su 2014)	importo min	importo max	% su totale	variazione % da	variazione % a
Lavoro dipendente	2	0	0,00		851	1.040	3,29	125,00	175,00
Lavoro autonomo	1	0	0,00		644	787	2,49	171,52	231,86
Impresa	1	0	0,00		915	1.119	3,55	197,18	263,21
Partecipazione soc. di pers.	0	0			0	0	0,00		
Immobiliare	0	0			0	0	0,00		
Pensione	0	0			0	0	0,00		
Altro	0	0			0	0	0,00		
Totale	4	0	0,00		2.410	2.946	9,33	161,03	219,04

Dati Complessivi

Reddito Prevalente	Numero di Soggetti	Esenti / Non tenuti			Gettito				
		Numero	%	variazione % (su 2014)	importo min	importo max	% su totale	variazione % da	variazione % a
Lavoro dipendente	474	156	32,91	-6,59	15.043	18.386	58,28	17,04	43,04
Lavoro autonomo	7	2	28,57	0,00	970	1.184	3,75	106,04	151,83
Impresa	43	25	58,14	0,00	1.499	1.832	5,81	76,09	115,22
Partecipazione soc. di pers.	12	4	33,33	0,00	395	482	1,53	20,92	47,79
Immobiliare	20	14	70,00	0,00	30	36	0,12	-7,19	13,44
Pensione	408	153	37,50	-0,65	7.781	9.611	30,15	3,19	26,12
Altro	15	9	60,00	0,00	97	118	0,37	-9,15	11,04
Totale	979	383	37,08	-3,20	25.815	31.549	100,00	16,38	42,24



SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI

Oggetto:

Parere su proposta di:	delibera	Organo: CC
n. 4	del 21/2/2017	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO,

Vista la proposta di Determinazione di cui all'oggetto;
Visti gli artt. 6,7 e 8 del vigente Regolamento comunale di Contabilità;
Visto l'art. 6 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto il DLgs 267/2000 e s.m. e i. con riguardo all'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali ed in particolare dell'art. 49, che testualmente recita :” Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarita' tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarita' contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.” Omissis, nonché dell'art. 147/bis c. 1 secondo periodo.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

San Mango d'Aquino 21/02/20167



Servizio Economico Finanziario e Tributi
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Pasquale Vaccaro

COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO

PROVINCIA DI CATANZARO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Data 20/02/2017

OGGETTO: Parere sulla proposta "Conferma Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche per l'anno 2017".

L'anno 2017, il giorno 20 del mese di febbraio, l'organo di revisione economico finanziaria esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente "Conferma Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche per l'anno 2017";

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Visto l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale prevede che

a) i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

b) con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto altresì l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e s.m.e., il quale dispone che "Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo".

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale ha sospeso, per l'anno 2016 e 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Vista la deliberazione di C.C n. 16 27/05/2016, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, con il quale sono state stabilite aliquote flessibili determinate unicamente in funzione degli scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'art. 11 del T.U.I.R. approvato con il D.P.R. n. 917/1986;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Considerato, ai fini delle ripercussioni delle previsioni regolamentari sulle entrate di bilancio dell'ente, che vengono rispettate le previsioni di entrata dell'esercizio precedente;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Giovanni Ciccone



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta come segue:

Il Presidente
avv. Luca Marrelli



Il Segretario comunale
dott. Antonio Grutteria



Il sottoscritto Segretario comunale

Visti gli atti d'ufficio


Attesta che

la presente deliberazione è stata affissa e pubblicata a questo Albo pretorio online al n. 102 del a partire dal 01/03/2017 e vi rimarrà per 45 giorni consecutivi come previsto dall'art. 124, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 32 della legge 18/6/2009, n. 69 e s.m. e i.

Dell'adozione della presente è stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L., con lettera prot. n. Del

Per la pubblicazione all'Albo pretorio online

Pasquale Manfredi



Il Segretario comunale

dott. Antonio Grutteria



Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli Atti d'Ufficio, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio online di questo Comune per n. 45 giorni consecutivi dal 01/03/2017 al 15/04/2017. Come prescritto dall'art. 124, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e dall'art. 32 della legge 8/6/2009, n. 69 e s.m. e i.

E' divenuta esecutiva il 01/03/2017 perché:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 T.U. 267/2000)
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134 comma 3 T.U. 267/2000)



Il Segretario comunale

dott. Antonio Grutteria

